

#129 04 2026

approfondimento
in materia di
fiscaltà e diritto tributario

tributo

- › **Il monopolio sulla valuta è essenziale, ma senza una politica fiscale adeguata si fa la fine di Orban!**
- › **L'AIDC torna a pronunciarsi con una nuova massima sul regime fiscale neutro dei conferimenti d'azienda**
- › **Difesa del contribuente nel pagamento dell'imposta di registro e responsabilità del notaio**
- › **Abitazione principale e locazione parziale**
- › **Esterovestizione: non bastano legami economici o controllo societario, serve la prova della natura fittizia e artificiosa della struttura estera**
- › **La Cassazione ignora il diritto comunitario**
- › **L'ottemperanza tributaria dopo il d.lgs. N. 156/2015: tra effettività della tutela e superamento della messa in mora**
- › **Giudicato esterno nel processo tributario: l'efficacia espansiva degli elementi a carattere permanente prevale sull'autonomia dei periodi di imposta**
- › **L'assegno bancario non è di per sé indice presuntivo di operazione imponibile**



#129.2026

Rivista Il tributo

Direttore responsabile - **Luca Mariotti**

Redazione - **Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521**

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: redazione@iltributo.it

*I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni
personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.*



**Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre news**

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto
professione Via
Città C.A.P.
Tel. E-Mail

CHIEDE DI RICEVERE DEL TUTTO GRATUITAMENTE:

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.

Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ILTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.

In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data Firma

Scopri i nostri abbonamenti



Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €100,00 +IVA 4%

 **iltributo**
Informazione tributaria online



Il monopolio sulla valuta è essenziale, ma senza una politica fiscale adeguata si fa la fine di Orban!02

di Fabio Bonciani

Approfondimento

L'AIDC torna a pronunciarsi con una nuova massima sul regime fiscale neutro dei conferimenti d'azienda07

di Luciano Sorgato

Difesa del contribuente nel pagamento dell'imposta di registro e responsabilità del notaio12

di Angelo Buscema

Abitazione principale e locazione parziale20

di Gaetano Soriano

Giurisprudenza - Commento

Corte di Cassazione

Esterovestizione: non bastano legami economici o controllo societario, serve la prova della natura fittizia e artificiosa della struttura estera24

Corte di Cassazione, Sentenza n.7694 del 30 marzo 2026

commento di Maurizio Villani e Federica Attanasi

<i>La Cassazione ignora il diritto comunitario</i>34
Corte di Cassazione, Ordinanza n.6729 del 20 marzo 2026 commento di Luciano Sorgato	
<i>L'ottemperanza tributaria dopo il d.lgs. N. 156/2015: tra effettività della tutela e superamento della messa in mora</i>36
Corte di cassazione, Sentenza n.7621 del 30 marzo 2026 commento di Antonella Villani ed Alessandro Villani	
<i>Giudicato esterno nel processo tributario: l'efficacia espansiva degli elementi a carattere permanente prevale sull'autonomia dei periodi di imposta</i>44
Corte di cassazione, Sentenza n.9788 del 16 aprile 2026 commento di Lorenzo Tortelli	






CGT II Grado Regionale

<i>L'assegno bancario non è di per sé indice presuntivo di operazione imponibile</i>53
CGT di II grado della Puglia, Bari, sez. I, Sentenza n.2801 del 23 settembre 2025 commento di Mario Tocci	

Giurisprudenza dalle news

<i>Recentissime dal sito</i>56
Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it a cura della Redazione	

Giurisprudenza - Fonti

 Corte di Cassazione, Sentenza n.7694 del 30 marzo 2026	...57
 Corte di Cassazione, Ordinanza n.6729 del 20 marzo 2026	...68
 Corte di cassazione, Sentenza n.7621 del 30 marzo 2026	...74
 Corte di cassazione, Sentenza n.9788 del 16 aprile 2026	...79
 CGT di II grado della Puglia, Bari, sez. I, Sentenza n.2801 del 23 settembre 2025	...83

Il Punto

Il monopolio sulla valuta è essenziale, ma senza una politica fiscale adeguata si fa la fine di Orban!



di - Fabio Bonciani **

In UE si festeggia la caduta al voto dell'ormai ex primo ministro ungherese. Ma la gestione della crisi inflattiva da parte del governo di Orban (nonostante il fiorino), è stata perfettamente in linea con i dettami di Bruxelles. Questo abbatte anche l'opinione diffusa nel paese che attribuisce la persistente crisi economica dell'Italia, all'utilizzo di una valuta sopravvalutata.

Al di là della delusione che la sonora sconfitta elettorale ha lasciato tra le “vedove” italiane, ammiratrici del leader europeo più avverso alla politica di Bruxelles, ciò che qui interessa è un'analisi del perché nonostante una moneta propria, libera di fluttuare nei confronti dell'euro e delle altre monete, l'economia ungherese non mostri particolare dinamismo.

Nel dibattito sulle difficoltà economiche italiane si tende spesso a ricondurre i problemi all'ingresso nell'euro e, in particolare, a una moneta ritenuta da molti sopravvalutata rispetto alle esigenze del Paese, che ne avrebbe minato produttività e competitività.

Si tratta di una lettura che, per chi conosce il funzionamento della moneta moderna, ha un valore limitato, o comunque subordinato alle scelte di politica fiscale.

Una delle caratteristiche fondamentali delle valute fiat è il regime di cambio flessibile, senza il quale sarebbe impossibile per i governi sostenere politiche per la piena occupazione.

La possibilità che le valute si rivalutino o svalutino tra loro è un fenomeno fisiologico e non rappresenta, di per sé, una spiegazione delle performance economiche di un Paese. L'euro stesso è in cambio flessibile rispetto alle altre valute, ma quello che rende poco brillanti le economie dei paesi membri, sono le ferree regole di bilancio imposte dai trattati.

In questo contesto si inserisce un principio chiave, che vede certamente il monopolio pubblico della moneta come essenziale, ma non sufficiente affinché si possa dire di vivere in quella che può essere definita una “buona economia”, caratterizzata da un benessere diffuso.

La sovranità monetaria – ossia la capacità di uno Stato di emettere la propria valuta nella quantità desiderata – è uno strumento centrale. Tuttavia, il suo impatto dipende interamente da come viene esercitata, cioè dalle scelte di politica fiscale che i governi mettono in atto. È la politica fiscale, attraverso la gestione di spesa e redistribuzione delle denaro che i governi creano, a determinare in larga parte le condizioni macroeconomiche.

In un sistema a moneta sovrana, la domanda aggregata è una variabile di politica pubblica, non un dato spontaneo dei mercati.

A partire dal 2021, l'economia globale ha attraversato una fase inflattiva significativa, originata principalmente da fattori esogeni:

**dal blog megalexandros.it, per concessione di Fabio Bonciani

- ✓ discontinuità nelle catene del valore
- ✓ aumento dei prezzi energetici
- ✓ tensioni geopolitiche

Le principali banche centrali hanno risposto con politiche restrittive basate sull'aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, l'efficacia e gli effetti collaterali di tali misure restano ampiamente dibattuti.

Il caso ungherese è particolarmente interessante perché combina sovranità monetaria, cambio flessibile ed esposizione a *shock* esterni.

Tra il 2021 e il 2023, l'Ungheria ha registrato uno dei più alti tassi di inflazione in Europa, superiore al 20%.

La possibilità di svalutare la valuta, ossia il regime di cambio flessibile, è un elemento rilevante ma non determinante: il risultato economico dipende dal comportamento del monopolista della valuta, cioè lo Stato, attraverso il mix di politiche fiscali e monetarie.

In altre parole, non è il cambio da solo a determinare l'esito, ma il modo in cui viene gestito il sistema economico nel suo complesso.

La risposta della banca centrale ungherese è stata caratterizzata da un forte aumento dei tassi di interesse.

Questa scelta, tradizionalmente giustificata come strumento per contenere la domanda e stabilizzare le aspettative, agisce però attraverso diversi canali macroeconomici.

In primo luogo, l'aumento dei tassi incrementa la spesa per interessi del settore pubblico, sostenendo la domanda aggregata tramite redditi finanziari non legati alla produzione corrente.

In secondo luogo, aumenta i costi finanziari per le imprese, che tendono a trasferirli sui prezzi finali.

Infine, tassi elevati possono incentivare movimenti di capitale e operazioni di copertura sui mercati valutari, contribuendo a dinamiche di instabilità del cambio, soprattutto nei Paesi più esposti.

Ne deriva che la politica monetaria restrittiva non è neutrale e può contribuire sia alla persistenza dell'inflazione sia alla contrazione dell'attività economica.

Nonostante la successiva riduzione dell'inflazione, il periodo è stato caratterizzato da erosione dei salari reali, contrazione della domanda interna e aumento dell'instabilità sociale.

Un confronto utile è quello con il Giappone. In presenza di *shock* simili, il Giappone ha adottato una strategia opposta: politica monetaria accomodante e interventi fiscali mirati, tra cui sussidi energetici e trasferimenti alle famiglie.

Questo approccio ha prodotto una dinamica inflattiva più contenuta, la minore tra i paesi del G7, minori effetti redistributivi regressivi e maggiore stabilità macroeconomica, nonostante

una significativa svalutazione dello Yen.

Questo rafforza un punto centrale: il cambio non determina automaticamente l'inflazione, né il benessere economico.

Le conseguenze politiche dell'inflazione sono ormai evidenti in diversi contesti.

Negli Stati Uniti, le difficoltà nella gestione del caro-vita hanno contribuito alla crisi politica dell'amministrazione democratica. In Argentina, il disagio economico ha favorito l'ascesa di Javier Milei come risposta radicale all'instabilità precedente.

In questo quadro, già nel 2024 Warren Mosler aveva evidenziato come l'aumento dei tassi di interesse, combinato con elevata spesa pubblica, possa generare effetti inflazionistici attraverso molteplici canali: dalla domanda aggregata ai costi finanziari fino alla struttura dei prezzi. ⁽¹⁾

Le dinamiche osservate in Ungheria non rappresentano quindi un caso isolato, ma si inseriscono in una tendenza più ampia che riguarda anche l'Eurozona.

Il rischio per l'Europa è quello di sottovalutare questi segnali. Le crisi politiche in altri Paesi non sono necessariamente segnali di forza, ma possono essere anticipazioni di dinamiche che si manifestano anche altrove.

In particolare, la vulnerabilità agli *shock* energetici resta un elemento centrale.

Eventuali tensioni prolungate in Medio Oriente potrebbero riattivare pressioni inflattive significative, riproponendo il conflitto tra stabilità dei prezzi e tenuta sociale.

Una risposta basata principalmente su strumenti monetari restrittivi rischierebbe di produrre gli stessi effetti già osservati:

- ✓ erosione dei redditi reali
- ✓ aumento delle disuguaglianze
- ✓ crescita del malcontento politico e del disagio sociale

Alla luce di ciò, un eventuale compiacimento per dinamiche politiche interne ad altri paesi dovrebbe essere accompagnato da una riflessione più ampia.

Il rischio, infatti, è che le stesse condizioni economiche, inflazione, perdita di potere d'acquisto, politiche restrittive, possano manifestarsi anche nel cuore dell'Eurozona, con effetti analoghi in termini di stabilità politica e coesione istituzionale.

In assenza di un ripensamento del mix di politiche economiche, e in particolare del ruolo della politica fiscale nella gestione degli *shock*, non può essere escluso che tali dinamiche arrivino a mettere in discussione, nel medio periodo, la stessa tenuta della moneta unica.

Le crisi politiche altrui non sono necessariamente segnali di forza. Possono essere, più semplicemente, anticipazioni.

1 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-08/warren-mosler-us-gov-is-spending-like-a-drunken-sailor>

L'analisi appena conclusa dimostra ancora una volta in più la validità della MMT: la politica fiscale viene prima di tutto.

In Italia, come detto, c'è una massiccia corrente di pensiero, purtroppo presente anche tra gli euroscettici, la quale attribuisce al cambio 'fisso' dell'euro il fallimento del Paese.

Ma la prova contraria è sotto gli occhi di tutti: il Fiorino ungherese si è svalutato pesantemente senza portare benefici reali alla popolazione. E questo è stato pagato a caro prezzo da Viktor Orbán, anche lui come avviene per chi governa in Italia, evidentemente molto più attento verso gli interessi della rendita elitaria che alle effettive esigenze del suo popolo.

La possibilità di svalutare la propria valuta non è una variabile determinante di per sé: l'esito economico dipende dalle decisioni del monopolista della valuta, ovvero dallo Stato, attraverso il mix di politiche fiscali e monetarie adottate.

La vera variabile decisiva resta sempre la qualità delle scelte di politica economica.

Scopri i nostri abbonamenti




Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11** NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €40,00 +IVA 4%

 **il tributo**

Informazione tributaria online



L'AIDC torna a pronunciarsi con una nuova massima sul regime fiscale neutro dei conferimenti d'azienda

di - Luciano Sorgato

Dottore Commercialista

L'AIDC nella massima del 16/04/2026 n. 236, rubricata "Utilizzo di fondi per rischi e oneri non dedotti affronta la rilevante questione fiscale dello stanziamento da parte del soggetto conferitario di passività potenziali inesprese nelle scritture contabili del conferente e del successivo utilizzo del fondo nel caso l'evento avverso venga poi a manifestarsi. In tale caso l'utilizzo diretto del fondo, prima generato con uno storno imputato a diretta diminuzione del patrimonio netto rilevato dal conferitario, non determina mai il transito a conto economico (né per opera del conferente, né per opera del conferitario), per cui si pone il problema del diritto fiscale a fruire della variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di utilizzo del medesimo, alla luce della prescrizione dell'art 109, comma 4, Tuir che dispone: "Le spese e gli altri componenti negativi

non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza". Può essere il caso, precisa l'Associazione, di fondi per rischi e oneri evidenziati dall'esperto nella relazione di stima dell'azienda (o del ramo di azienda) oggetto di conferimento di cui agli artt. 2343 e 2465 Cod. Civ.

L'AIDC con corretto scrutinio di diritto rileva che la soluzione deve assumere a faro esegetico l'art 163 Tuir, a mente del quale "la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi". L'AIDC sottolinea come il precetto abbia portata di principio generale volta a impedire che l'applicazione delle singole disposizioni sostanziali non determini più volte il prelievo fiscale - sia in forma di doppia imposizione e sia nella forma della doppia non deduzione - in raccordo con un'unica manifestazione

di capacità contributiva. Il fondo, quindi, formato con accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sul reddito, al momento del suo utilizzo, se stanziato con modalità dirette secondo le prescrizioni dell'OIC 31, ossia tramite una permuta patrimoniale (contabilmente imputata al patrimonio netto), origina comunque il diritto a una corrispondente variazione in diminuzione del reddito imponibile, quando sussistono per il componente negativo sottostante i fondamenti causali ed i requisiti fiscali a regime che ne consentono la rilevanza ai fini delle imposte sul reddito. Per l'AIDC, quindi, in modo del tutto condivisibile, la variazione in diminuzione sarebbe supportata sul piano fiscale dall'indicata prescrizione dell'art 163 Tuir, da assumere come principio di diretto orientamento costituzionale. Trattasi infatti di un principio storicamente corroborato da una continuità disciplinare, risalente al R.D. 4021 del 24/08/1877 (art. 8, 3° comma, lett. b), il quale già prescriveva il divieto della doppia tassazione da intendere in senso oggettivo, riferito cioè al reddito assunto come mera manifestazione di accrescimento di ricchezza (Ardizzone: "Doppia Imposizione nel procedimento tributario" in Riv. Dir. Fin. 1969, II, 391 ss). L'originario riferimento al reddito volturato poi nel presupposto d'imposta viene da taluna dottrina ritenuto ricongiungibile ad entrambi i casi di "doppia imposizione giuridica" e di "doppia imposizione economica", entrambi a supporto della legalità costituzionale del prelievo impositivo.

Per la dottrina che in modo particolare si è occupata dello specifico tema (Fregni, "Appunti in tema di doppia imposizione" in Riv di dir. Fin. 1993; Lantieri, "L'atto di accertamento e il divieto di doppia imposizione" in Dir. e Prat. Trib. 1985; Marelli, "Il divieto di doppia imposizione come principio generale del sistema

tributario" in Giur. Cost. 1997) il "divieto della doppia imposizione", più che ricavarsi dalla espressa disposizione normativa (art. 8, 3° comma, lett. b R.D 4021/1877; art. 7 del d.p.r. 29/1/1958 n. 645; art. 67dpr 600/73 e art 163 Tuir) costituisce esso principio immanente del sistema tributario ed assolve ad almeno due funzioni: -1) da un lato, nell'ambito dell'interpretazione delle norme tributarie, ove coordina l'opera esegetica, obbligandola ad abbandonare ogni interpretazione che faccia derivare una qualsiasi manifestazione di doppia imposizione, -2) dall'altro nell'ambito dell'imposizione sostanziale, quale custode della "giusta imposizione" in ossequio al relativo paradigma costituzionale.

Per un Insigne giurista dottrina (G. Falsitta) il divieto della doppia imposizione non si contrassegna alla stregua di un principio generale dei vari tipi di reddito, ma come fondamentale "*norma di orientamento costituzionale*", mai raggiungibile nella delineazione strutturale dell'obbligazione tributaria, da assumere, quindi, con nesso diretto al paradigma dell'indisponibilità costituzionale del prelievo impositivo, volto ad evitare che la ricchezza insita nel fatto economico abbia da volturarsi interamente in ricchezza pubblica.

L'indicazione dell'AIDC ed il diritto del conferitario a fruire della variazione in diminuzione (indipendentemente da un avvenuto transito nel conto economico) nella dichiarazione dei redditi di competenza dell'anno di manifestazione dell'evento avverso, con riscontro, quindi, dei corrispondenti requisiti della certezza e oggettiva determinazione, è da condividere, proprio perché trattasi di indicazione tutelata da un principio che non attiene alla mera attuazione del tributo, ma da un principio di vigilanza costituzionale dell'obbligazione tributaria.

Continua con un abbonamento....



Pacchetto "Banca dati"
€50+IVA 4% ANNUALE



Pacchetto "Rivista"
€40+IVA 4% ANNUALE



Pacchetto "Formazione"
€80+IVA 4% ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- ✓ TUTTI GLI **11** NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO
- ✓ LE **20** ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10** WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO
- ✓ ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI



Pacchetto "Premium"
€100+IVA 4% ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

iltributo
Informazione tributaria online

inerenza" e questo richiede un esame più attenta prima di concludere in senso positivo condono del costo in prima in quanto un costo una sanzione Le sanzioni (prima) le loro deduzione (una sanzione tale") di relazione I soggetti convenie conflitto mediante evitando in sede l'ordinar ha conte di impre ritardata Superato verificare si ponga

di inerenza adottato della Corte di entrate spese nel ampio campo di azione sarebbe elaborato "chiar" perire per attuale azione azioni fornito che in al fine (nessi, mente essere relativa seguito quanto creato tra il 100, tra gli 55 del e della seguito come gnere.

Resta aperta la questione se la inerenza

Il costo che emerge dalla transazione sarebbe imputabile in senso lato al costo della gestione amministrativa